

Deliberazione nr.000028 del 04/05/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Variazione aliquota e soglia esenzione addizionale all'IRPEF dall'anno 2023 - Contestuale modifica del relativo regolamento.

L'anno Duemilaventitre il giorno Quattro del mese di Maggio alle ore 18:18, e successivamente, nella sala delle adunanze, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	BELLELLI ALBERTO	Consigliere	Si
2	FONTANESI CARLO ALBERTO	Presidente	Si
3	BIZZARRI ANDREA	Consigliere	Si
4	BORSARI PAOLA	Consigliere	Si
5	CAMPIOLI STEFANIA	Consigliere	No
6	CARDINAZZI MATTEO	Consigliere	No
7	CIPOLLI FEDERICA	Consigliere	Si
8	CONTE ELIANA	Consigliere	No
9	D'ORAZI MAURO	Consigliere	Si
10	LIGABUE MANUELA	Consigliere	Si
11	LUPPI CRISTINA	Consigliere	Si
12	MACRÌ MARIA GIOVANNA	Consigliere	Si
13	MAESTRI GIOVANNI	Consigliere	No
14	MAIO MAURIZIO	Consigliere	Si
15	OBICI CHIARA	Consigliere	Si
16	REGGIANI MARCO	Consigliere	Si
17	BONZANINI GIULIO	Consigliere	No
18	RUSSO ANTONIO	Consigliere	No
19	ARLETTI ANNALISA	Consigliere	No
20	SANTONASTASIO PIETRO	Consigliere	No
21	BOCCALETTI FEDERICA	Consigliere	Si
22	GADDI EROS ANDREA	Consigliere	No
23	MEDICI MONICA	Consigliere	Si
24	PESCETELLI MICHELE	Consigliere	Si
25	COLLI ANNA	Consigliere	No
	Presenti N. 15	Assenti N. 10	

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. FONTANESI CARLO ALBERTO.

Partecipa GARUTI ANNA LISA in qualità di Segretario Generale.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica

Delibera di CONSIGLIO nr. 28 del 04/05/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Oggetto: Variazione aliquota e soglia esenzione addizionale all'IRPEF dall'anno 2023 - Contestuale modifica del relativo regolamento.

Sono presenti n. 23 Consiglieri. Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni: sono entrati i Consiglieri Maestri Giovanni, Cardinazzi Matteo, Colli Anna, Arletti Annalisa, Gaddi Eros Andrea, Conte Eliana, Bonzanini Giulio e Santonastasio Pietro.

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della Segreteria Generale. I files sono a disposizione dei Consiglieri Comunali e degli aventi titolo e pubblicati on-line, con libero accesso, sul sito Web del Comune di Carpi.

Per la trattazione della proposta di delibera di cui all'oggetto, si rinvia al verbale n. 27 di questa medesima seduta.

La proposta di delibera viene **approvata a maggioranza** dei voti espressi:

Consiglieri presenti n. 23

Favorevoli 15 (PD-Carpi 2.0-CS = 15)

Contrari 8 (FDI = 3 Consiglieri Arletti, Boccaletti e Santonastasio; LSP = 1 Consigliere Bonzanini; M5St = 2 Consiglieri Gaddi e Medici; CF = 2 Consiglieri Pescetelli e Colli)

Astenuti Nessuno

nei seguenti termini:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **"Variazione aliquota e soglia esenzione addizionale all'IRPEF dall'anno 2023 - Contestuale modifica del relativo regolamento"**, per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 ad oggetto: "Differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 97 del 26-4-2023;

VISTO il vigente Statuto del Comune;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

Delibera di CONSIGLIO nr. 28 del 04/05/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Variazione aliquota e soglia esenzione addizionale all'IRPEF dall'anno 2023 - Contestuale modifica del relativo regolamento”**, per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione, **a maggioranza**, dei voti espressi,

Consiglieri presenti n. 23

Favorevoli 15 (PD-Carpi 2.0-CS = 15)

Contrari 8 (FDI = 3 Consiglieri Arletti, Boccaletti e Santonastasio; LSP = 1 Consigliere Bonzanini; M5St = 2 Consiglieri Gaddi e Medici; CF = 2 Consiglieri Pescetelli e Colli)

Astenuti Nessuno

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U., al fine di provvedere in tempo utile ai conseguenti adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
FONTANESI CARLO ALBERTO

Il Segretario Generale
GARUTI ANNA LISA

PROPOSTA N.
1931 del 20/04/2023

**OGGETTO: Variazione aliquota e soglia esenzione addizionale all'IRPEF dall'anno 2023 -
Contestuale modifica del relativo regolamento.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

20/04/2023

Il Responsabile del U3 - SERVIZI FINANZIARI

CASTELLI ANTONIO

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del
D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

PROPOSTA N.
1931 del 20/04/2023

**OGGETTO: Variazione aliquota e soglia esenzione addizionale all'IRPEF dall'anno 2023 -
Contestuale modifica del relativo regolamento.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

20/04/2023

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

CASTELLI ANTONIO

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del
D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Variazione aliquota e soglia esenzione addizionale all'IRPEF dall'anno 2023 - Contestuale modifica del relativo regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il disposto dell'articolo 52 (“Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni”) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (“Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”) che attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell’articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall’art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;
- in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- il Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002 reca tutte le istruzioni in materia di pubblicazione degli atti deliberativi Comunali riguardanti l’addizionale comunale di compartecipazione all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nel sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Considerato che:

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel prevedere rilevanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina del citato Decreto Legislativo n. 360/1998 in materia dell’addizionale comunale all’IRPEF, ha stabilito che mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare, il

Consiglio Comunale può stabilire una soglia d'esenzione dall'Addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;

- la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360/98:

- la determinazione del tributo in oggetto si ottiene applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF (al netto degli oneri deducibili);
- in termini generali i soggetti passivi (che sono i soggetti che risultano avere al primo gennaio dell'anno di riferimento il domicilio fiscale nel Comune percettore) devono versare l'addizionale, per le parti spettanti, in acconto (d'importo pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente) e a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF dovuta;
- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art 14, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art 1, comma 3, del citato D.L. n. 360 del 1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006;

Precisato che il D.M. 20 luglio 2021 – “Specifiche tecniche invio telematico delibere a partire dall'anno 2022” relativo all'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni a partire dall'anno 2022, all'art. 1 comma 3 precisa “La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta.”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 196 del 22/12/2008 avente ad oggetto “Modifica al regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Adozione soglia di esenzione, conferma aliquota di 0,5 punti percentuali per l'anno 2009.” con la quale è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in misura pari allo 0,5 per cento ed è stata introdotta una soglia di esenzione per le persone fisiche che possiedono esclusivamente redditi da lavoro dipendente o da pensione per un ammontare non superiore a 8.000 euro rapportato all'intero anno, oltre eventualmente al reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 07/04/2020 avente ad oggetto “Aliquota e soglia di esenzione Addizionale Comunale all' IRPEF - modifica Regolamento.” con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata per l'anno 2020 nella misura dello

0,5 per cento mentre è stata contestualmente stabilita nella misura dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021; con riferimento alla soglia di esenzione per l'annualità 2020 è stato previsto che l'addizionale comunale all'irpef non sia dovuta dalle persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00; dal 2021 tale soglia di esenzione è stata prevista in misura pari ad Euro 10.000,00;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 109 del 30/12/2020 avente ad oggetto “Variazione aliquota e soglia esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2022 - contestuale modifica del relativo regolamento.” con la quale – tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle ripercussioni della stessa sul tessuto socio-economico - l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata per l'anno 2021 nella misura dello 0,5 per cento mentre è stata contestualmente stabilita nella misura dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022; con riferimento alla soglia di esenzione per l'annualità 2021 è stato previsto che l'addizionale comunale all'irpef non sia dovuta dalle persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00; dal 2022 tale soglia di esenzione è stata prevista in misura pari ad Euro 10.000,00;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 132 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Variazione aliquota e soglia esenzione Addizionale all'IRPEF dall'anno 2023 - contestuale modifica del relativo regolamento” con la quale – tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non ancora conclusasi e delle ripercussioni della stessa sul tessuto socio-economico - l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata anche per l'anno 2022 nella misura dello 0,5 per cento mentre è stata contestualmente stabilita nella misura dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023; con riferimento alla soglia di esenzione per l'annualità 2022 è stato previsto che l'addizionale comunale all'irpef non sia dovuta dalle persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00; dal 2023 tale soglia di esenzione è stata prevista in misura pari ad Euro 10.000,00.

Dato atto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi non risulta possibile procrastinare ulteriormente l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF; per la stessa in particolare si ritiene opportuno:

- disporre l'aumento dell'aliquota dallo 0,5 per cento allo 0,6 per cento (anziché allo 0,7 per cento come previsto con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n° 132/2021 sopra indicata);
- disporre l'incremento della soglia di esenzione a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale stabilendola in misura pari ad Euro 12.000,00 (anziché Euro 10.000,00 come previsto con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n° 132/2021 sopra indicata);

Visto lo schema di bilancio di previsione 2023-2025 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione in data 05/04/2023 che tiene conto dell'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dall'anno 2023 nella misura dello 0,6 e dell'innalzamento della soglia di esenzione da 8.000,00 a 12.000,00 Euro;

Dato atto che da simulazioni effettuate avvalendosi del simulatore di gettito Addizionale Comunale Irpef reso disponibile sul portale del federalismo fiscale si evince che la previsione di un'aliquota unica in misura pari allo 0,60 per cento e una soglia di esenzione in misura pari ad Euro 12.000,00

consentono di ottenere un gettito atteso compatibile con le previsioni di entrata iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025;

Valutato pertanto opportuno determinare dall'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura pari a 0,6 punti percentuali;

Ritenuto altresì opportuno incrementare dal 2023 la soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale stabilendola in misura pari ad Euro 12.000,00; nello specifico addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 12.000,00;

Ritenuto necessario pertanto modificare il vigente "Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 132 del 30/12/2021; in particolare il testo vigente dell'articolo 2:

Articolo 2 – Aliquota di compartecipazione

- 1) *L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Carpi, per gli anni 2020 e 2021, nella misura di 0,5 punti percentuali;*
- 2) *L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Carpi, per l'anno 2022, nella misura di 0,5 punti percentuali;*
- 3) *L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Carpi, dall'anno 2023, nella misura di 0,7 punti percentuali;*

è sostituito dal seguente:

Articolo 2 – Aliquota di compartecipazione

- 1) *L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Carpi, per gli anni 2020, 2021 e 2022, nella misura di 0,5 punti percentuali;*
- 2) *L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Carpi, dall'anno 2023, nella misura di 0,6 punti percentuali;*

il testo vigente dell'articolo 3:

Articolo 3 – Soglia di esenzione

- 1) *L'addizionale comunale all'irpef – per gli anni 2020 e 2021 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00.*
- 2) *L'addizionale comunale all'irpef – per l'anno 2022 - non è dovuta per le persone fisiche che*

- possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00.*
- 3) *L'addizionale comunale all'irpef – dall'anno 2023 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00.*
 - 4) *Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.*

è sostituito dal seguente:

Articolo 3 – Soglia di esenzione

- 1) *L'addizionale comunale all'irpef – per gli anni 2020, 2021 e 2022 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00.*
- 2) *L'addizionale comunale all'irpef – dall'anno 2023 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 12.000,00.*
- 4) *Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.*

Inoltre il testo vigente del comma 2 dell'articolo 4:

- 2) *Il presente Regolamento, nel testo attuale, entra in vigore dal 01/01/2022.*

è sostituito dal seguente:

- 2) *Il presente Regolamento, nel testo attuale, entra in vigore dal 01/01/2023.*

Dato atto che il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella versione così come modificata viene altresì allegato alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*”;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

Precisato che il comma 775, art. 1 della Legge 197/2022 ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali;

Visto che, ai sensi dell' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Presa visione del parere dell'Organo di Revisione reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PROPONE

di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6 per cento;

di stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale in misura pari ad Euro 12.000,00; in particolare addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 12.000,00;

di precisare che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito complessivo;

di modificare – come evidenziato in premessa - il testo del “*Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*” approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 132 del 30/12/2021;

di approvare il testo del “*Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*”, nella versione come modificata, allegato al presente atto (allegato A) a

Proposta di Delibera di CONSIGLIO nr. 1931 del 20/04/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la presente deliberazione, ed il Regolamento nel testo come modificato, entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

PROPONE INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di provvedere in tempo utile ai conseguenti adempimenti.

PROPOSTA N.
1931 del 20/04/2023

**OGGETTO: Variazione aliquota e soglia esenzione addizionale all'IRPEF dall'anno 2023 -
Contestuale modifica del relativo regolamento.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

20/04/2023

Il Responsabile del U3 - SERVIZI FINANZIARI

CASTELLI ANTONIO

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del
D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

PROPOSTA N.
1931 del 20/04/2023

**OGGETTO: Variazione aliquota e soglia esenzione addizionale all'IRPEF dall'anno 2023 -
Contestuale modifica del relativo regolamento.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

20/04/2023

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

CASTELLI ANTONIO

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del
D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*